



CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 33
del Registro

Oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019: APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, addì **due** del mese di **Luglio** alle ore 15:50, nella Residenza Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria in prima convocazione.

Presiede l'adunanza: *NAZZARENO PUTRINO* in qualità di Presidente.

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZA
1) PUTRINO NAZZARENO	Presidente	SI
2) FATELLI ELISA	Consigliere	NO
3) POLICARO GIUSEPPE	Consigliere	SI
4) LUCIANO STEFANO	Consigliere	SI
5) FUSINO ZELIA	Consigliere	SI
6) SCRUGLI LORENZA STEFANIA	Consigliere	SI
7) NASO AGOSTINO	Consigliere	SI
8) CORRADO MARIA CARMOSINA	Consigliere	SI
9) LOMBARDO LORENZO	Consigliere	SI
10) COLLOCA GIUSEPPINA	Consigliere	SI
11) TERMINI GERLANDO	Consigliere	SI
12) TUCCI DANILO	Consigliere	SI
13) CONSOLE DOMENICO	Consigliere	SI
14) CATAUDELLA PAOLA	Consigliere	SI
15) CALABRIA GIUSEPPE	Consigliere	SI
16) IORFIDA RAFFAELE	Consigliere	SI
17) LO SCHIAVO SERENA	Consigliere	SI
18) CUTRULLA' GIUSEPPE	Consigliere	SI
19) SANTORO DOMENICO	Consigliere	SI
20) ARENA AZZURRA	Consigliere	NO
21) MICELI MARCO	Consigliere	NO
22) CURELLO LEOLUCA ANTONIO	Consigliere	NO
23) ROSCHETTI ANTONINO	Consigliere	SI
24) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C.	Consigliere	SI
25) SORIANO STEFANO	Consigliere	NO
26) COMITO PIETRO	Consigliere	SI
27) SCHIAVELLO ANTONIO	Consigliere	SI
28) URSIDA STEFANIA	Consigliere	SI
29) RUSSO GIUSEPPE	Consigliere	SI
30) FRANZE' KATIA	Consigliere	NO
31) PISANI SILVIO	Consigliere	NO
32) PUGLIESE LAURA	Consigliere	SI

Consiglieri presenti n. **25** su **32** Consiglieri Comunali assegnati.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, **DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA**

E' presente il Sindaco **AVV MARIA LIMARDO**.

Sono presenti gli assessori: **VINCENZO BRUNI,-DOMENICO PRIMERANO,-DANIELA ROTINO,-MARIA NARDO,-PASQUALE SCALAMOGNA,-GIOVANNI RUSSO,-MICHELE FALDUTO,-DOMENICO FRANCICA,-ROSAMARIA SANTACATERINA,**

La seduta è pubblica.

Il presidente pone in discussione il Punto N. 5 all'O.d.g.: “Proposta di deliberazione del C.C. N. 12 del 27/04/2021, avente ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019: APPROVAZIONE e concede la parola all'Assessore Francica Domenico per relazionare in merito.

Terminata la discussione generale ed esauriti gli interventi, il Presidente pone in votazione (richiesta per appello nominale dai consiglieri Pugliese, Luciano e Policaro) la proposta, che viene approvata con il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n° 21 + Sindaco.

Consiglieri favorevoli n° 18+Sindaco: Limardo Maria (Sindaco), Fusino Zelia, Naso Agostino, Corrado Maria Carmosina, Putrino Nazzareno Valentino, Colloca Giuseppina, Cataudella Paola, Termini Gerlando, Ursida Stefania, Tucci Danilo, Cutrullà Giuseppe, Roschetti Antonino, Console Domenico, Calabria Giuseppe, Lombardo Lorenzo, Iorfida Raffaele, Lo Schiavo Serena, Schiavello Antonio, Russo Giuseppe.

Consiglieri contrari n° 3: Luciano Stefano, Pugliese Laura e Policaro Giuseppe.

Consiglieri astenuti n° 0

Consiglieri assenti n° 11: Scrugli Lorenza Stefania, Franzè Katia, Fatelli Elisa, Curello Leoluca Antonio, Santoro Domenico, Pisani Silvio, Pilegi Loredana Patrizia Caterina, Arena Azzurra, Miceli Marco, Soriano Stefano, Comito Pietro.

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione, dà atto dell'approvazione della seguente “Proposta di deliberazione del C.C. N. 12 del 27/04/2021, avente ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019: APPROVAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *“... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.*

160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 52 del 24/03/199;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC. n. 51 del 09/12/2019;
- Delibera di GM n. 157 del 11/09/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di GM n. 164 del 15/09/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di CC. n. 21 del 24/04/2014.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: Disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: Esposizione pubblicitaria;
- CAPO III: : Diritti sulle pubbliche affissioni;
- CAPO IV: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- CAPO V: Canone mercatale

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*

relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-l'art. 106, comma 3-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Vista la proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi della seduta riportati nell'archivio multimediale sulla Home page del nuovo sito istituzionale del Comune di Vibo Valentia, nella sezione “L'Amministrazione > Streaming e Diretta

Sedute di Consiglio Comunale”.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000

- lo Statuto Comunale

Con votazione palese che ha dato risultato riportato in narrativa

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il “*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*” ai sensi della Legge 160/2019 articoli 1 commi 816-847, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 52 del 24/03/199;
 - Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC. n. 51 del 09/12/2019;
 - Delibera di GM n. 157 del 11/09/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
 - Delibera di GM n. 164 del 15/09/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
 - Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di CC. n. 21 del 24/04/2014;
5. di dare atto che, con separata deliberazione, la Giunta comunale procede alla definizione e approvazione delle tariffe del canone;
6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Data 29/04/2021	<i>Il Responsabile</i> <i>f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA</i>

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
Data 28/04/2021	<i>Il Responsabile</i> <i>f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA</i>

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to NAZZARENO PUTRINO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, li

***Il Segretario Generale
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Sarà esecutiva in data , ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia li,

***Il Segretario Generale
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA***